



UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016
REGIONE ABRUZZO

DISCIPLINARE DI RINNOVO INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO

(art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla Legge n. 135/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015)

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di ottobre, presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, sede di Via Salaria Antica Est n. 27 del Comune di L'Aquila, con il presente contratto, da valere a tutti gli effetti di legge ex art. 5, comma 9, del D. L. 95/2012, come novellato dall'art. 6, comma 2, del D.L. 90/20104 e modificato dall'art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015

TRA

L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo, di seguito denominato USR2016, con sede in L'Aquila (C.F. 92054150674), nella persona del Direttore Dott. Vincenzo Rivera, nato a L'Aquila il 10.12.1971 (C.F. RVRVCN71T10A345E);

E

Il Dott. Antonio Iovino, nato a Somma Vesuviana (NA) il 18.01.1952 e residente a L'Aquila in Via S. Giuseppe (Pianola) n. 1 (C.F. VNINTN52A18I820S)

PREMESSO che:

- ✓ l'art. 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015, che dispone, tra l'altro "*... omissis: "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del DL 165/2001, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette Amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi(...). **Gli incarichi, le cariche, e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.** Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile (...). Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione*
- ✓ con determina del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Regione Abruzzo n. 86 del 14.10.2019 si è provveduto ad attribuire al Dott. Antonio Iovino, Dirigente regionale in quiescenza, l'incarico gratuito di collaborazione, studio, consulenza e supporto all'Ufficio

Speciale Ricostruzione Abruzzo a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico per la durata di un anno;

- ✓ con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Regione Abruzzo n. 1118 del 19.10.2020 si è provveduto a rinnovare al Dott. Antonio Iovino, Dirigente regionale in quiescenza, l'incarico gratuito di collaborazione, studio, consulenza e supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo senza soluzione di continuità con il precedente incarico e per la durata di un anno;
- ✓ con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione Regione Abruzzo n. 1804 del 15.10.2021 si è provveduto a rinnovare al Dott. Antonio Iovino, Dirigente regionale in quiescenza, l'incarico gratuito di collaborazione, studio, consulenza e supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione Abruzzo senza soluzione di continuità con il precedente incarico e fino al 31.12.2021;

DATO ATTO che è necessario regolare il rapporto di rinnovo di collaborazione, seppur a titolo gratuito, attraverso specifico disciplinare;

Tutto ciò premesso le parti

STIPULANO E CONVENGONO

- 1) L'USR2016, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6.7.2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla Legge n. 135/2012, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della Legge n. 124/2015 **rinnova** il termine di scadenza dell'attuale rapporto di collaborazione a titolo gratuito con il Dott. Antonio Iovino dal **21.10.2021 e scadenza contrattuale al 31.12.2021**. L'incarico di collaborazione concerne in particolare tematiche di competenza del medesimo Ufficio, con riferimento al reclutamento del personale e alla gestione organizzativa del medesimo, alla gestione finanziaria e alla rendicontazione delle spese sostenute da sottoporre all'Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione ed alla Ragioneria Provinciale dello Stato, all'approfondimento e focalizzazione delle problematiche relative alla normativa sulla ricostruzione pubblica e privata, sulle attività produttive e attuazione normativa di cui all'art. 57 comma 3-octies del D.L. n.104/2020, tematiche che richiedono una specifica competenza nella materia. Inoltre il Dott. Iovino dovrà sovrintendere all'attuazione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120/2021.
- 2) L'incarico di collaborazione è esclusivamente a titolo gratuito, l'incaricato, non percepirà contributi, indennità e qualunque altra provvidenza assistenziale o previdenziale. È prevista esclusivamente la corresponsione, delle eventuali spese opportunamente rendicontate applicando nella fattispecie i criteri stabiliti con D.G.R. n. 733 del 11.11.2014
- 3) Si conferma integralmente tutto quanto convenuto tra le parti nel precedente disciplinare di collaborazione prot. 11058 del 18.10.2020 sottoscritto tra le parti il giorno 21 ottobre 2019 e non modificato dal presente rinnovo se non nel termine di scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
(Dott. Vincenzo Rivera)

L'INCARICATO
(Dott. Antonio Iovino)